Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 08/11/2018

FATTO

Parte ricorrente espone che a seguito della sottrazione fraudolenta della carta di credito venivano effettuate tra il giorno 30.11.2017 e il giorno 04.12.2017 operazioni non riconosciute; i PIN venivano conservati correttamente in luogo separato rispetto alla carta in oggetto.

Chiede la restituzione di €1.515,16.

L'intermediario nelle controdeduzioni sottolinea come vi sia carenza di legittimazione passiva, in quanto l'intermediario convenuto è mero collocatore e la controversia verte esclusivamente sull'utilizzo dello strumento di pagamento "carta di credito" inerente, pertanto, al relativo rapporto contrattuale e non al collocamento dello stesso.

A sostegno delle proprie affermazioni allega copia delle Condizioni Generali per il rilascio e l'utilizzo di carte di credito emesse da altro istituto.
L'intermediario chiede di dichiarare il ricorso inammissibile.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente, la quale sostiene di essersi limitata a collocare la carta di debito emessa da altro intermediario.

Secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro è necessario valutare, sulla base

delle evidenze in atti, l'assetto negoziale vigente tra il titolare dello strumento, l'intermediario emittente e l'intermediario collocatore, al fine di stabilirne l'eventuale unitarietà o, viceversa, la strutturale e funzionale articolazione separata.

Nella specie, si rileva che le condizioni generali del contratto per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito evidenziano chiaramente come l'Emittente della stessa sia altro intermediario rispetto a quello convenuto (ancorché parte del medesimo gruppo); nel suddetto contratto, inoltre, si dispone all'art. 4 che*:* La Carta resta di proprietà dell'Emittente, è strettamente personale, deve essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi. Ad ogni Carta è assegnato un PIN, (…) L'Emittente garantisce la riservatezza nella predisposizione del PIN ed è tenuta a non rivelarlo a terzi;*; all'art. 14 che: "*In caso di smarrimento o sottrazione della Carta e/o del PIN o in caso di appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta, compresa la sospetta duplicazione, il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, agli appositi numeri indicati dall'Emittente e riportati nel Contratto, comunicando almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta. Il Titolare è, altresì, tenuto a denunciare tempestivamente l'accaduto alla competente Autorità Giudiziaria o di Polizia e a conservare copia della denuncia per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi.*".*

In considerazione di tali disposizioni negoziali, si conclude per l'accoglimento dell'eccezione sollevata dall'intermediario resistente, atteso che esso risulta non essere parte del rapporto contrattuale ma solo "collocatore" del servizio; non avendo assunto nei confronti della ricorrente la veste di "prestatore di servizi di pagamento", non può, pertanto, essere destinatario del ricorso in quanto non soggetto agli obblighi posti a carico di tale prestatore dal d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento."

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA